



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 75 del 08/08/2014

Raccolta Ufficiale

N. 669

del 21/08/2014

**OGGETTO: Art. 21, comma 7, del C.C.N.L. sottoscritto il 6.04.1995, e s.m.i. –
Recupero trattamento economico corrisposto e non dovuto –
Determinazioni**

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con atto determinativo del Responsabile del Settore IV, n. 7 in data 5 marzo 2014, è stato, tra l'altro, stabilito di collocare a riposo, con decorrenza dall'1.8.2014, il dipendente di ruolo di questa Amministrazione, in possesso del profilo professionale di Istruttore di processi amministrativi/contabili/informatici – Cat. C, posizione economica C5 – R.M. – matricola n. 18373;

che il dipendente in questione è stato assente dal posto di lavoro, ininterrottamente dal 20 settembre 2013 e sino a tutto il 31 luglio 2014, giustificando tali assenze con regolari certificati medici, agli atti di ufficio;

che ricorrono, nella circostanza, le condizioni di cui all'art. 21, comma 7, del C.C.N.L. sottoscritto il 6.04.1995 e s.m.i. e, pertanto, si è dato avvio ad apposito procedimento amministrativo volto, per la parte di competenza di questo Settore, al recupero del trattamento economico, corrisposto e non dovuto, per assenze per malattia, per un periodo eccedente quello previsto alla lett. a), comma 7, del citato art. 21 del C.C.N.L. 6.7.1995;

Visto l'art. 21, comma 1, del CCNL sottoscritto il 6.04.1995, il quale, testualmente, recita: "Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso";

Richiamato il comma 7 del medesimo art. 21, del CCNL sottoscritto il 6.04.1995, come successivamente modificato ed integrato, che, testualmente, prevede: "Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

- a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
- b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nella comma 1;

Visto e richiamato l'art. 2033 del c.c. che prevede in capo al soggetto, che ha eseguito un pagamento non dovuto, il diritto di ripetere ciò che ha indebitamente pagato;

Visto e richiamato l'art. 3 del R.D.L. 19.1.1939, n. 295, recante "Norme per il recupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti", il quale dispone testualmente:

"Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal D.lgs 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.";

Considerato che a seguito dei pagamenti degli stipendi effettuati nel periodo giugno e luglio 2014 è stato accertato un credito dell'Ente di € 368,60, nei riguardi del dipendente in parola, come risulta dal prospetto "Computo giorni e riduzione", relativo al dipendente di cui si tratta, predisposto dall'Ufficio Personale e conservato agli atti del medesimo ufficio;

Ritenuto, pertanto, in osservanza della normativa vigente in materia, che corre l'obbligo per questa Amministrazione di provvedere all'adozione del provvedimento formale di recupero delle somme corrisposte e non dovute;

Visti i conteggi predisposti dall'Uff. Personale da cui si rileva:

- che nel triennio precedente l'ultimo evento morboso (3 luglio 2011-3 luglio 2014) il dipendente in parola ha assommato n. 288 giorni di malattia;
- che tali assenze, sommate a quelle dell'ultimo episodio morboso totalizzano complessivamente n. 316 giorni di malattia;
- che, dedotti i primi 270 giorni, per i quali è previsto il pagamento nella misura del 100% della retribuzione, deve operarsi la riduzione del 10% della retribuzione per i successivi 46 giorni di assenza, nonché, ove presente, la riduzione del 50% della retribuzione per i restanti giorni di assenza;

Accertato che, pertanto, al dipendente in parola, deve effettuarsi la trattenuta di complessivi € 368,60 comprensivi del rateo di tredicesima mensilità effettivamente corrisposti e non dovuti;

Ritenuto di dover procedere, per le ragioni ed al titolo di cui alle premesse, al recupero nei confronti del dipendente comunale a tempo indeterminato, come individuato negli atti d'ufficio, del trattamento economico corrisposto e non dovuto, a causa dell'assenza dal lavoro per malattia, per un periodo eccedente quello previsto dall'art. 21, comma 7, lett. a), del CCNL sottoscritto il 6.04.1995 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni ed al titolo di cui alle premesse, che qui devono intendersi riportate e trascritte,

- 1) Di procedere** al recupero della somma di € 368,60 nei confronti del dipendente comunale non in prova, a tempo indeterminato, R.M. – matricola n. 18373, quale trattamento economico effettivamente corrisposto e non dovuto, a causa dell'assenza dal lavoro per malattia, per un periodo eccedente quello previsto dall'art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL 6.7.1995 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- 2) Di dare atto** che il sopracitato recupero viene disposto sulla base degli appositi conteggi predisposti dall'Uff. Personale, giusta prospetto "Computo giorni e riduzione" relativo al dipendente di cui si tratta, agli atti del competente ufficio;
- 3) Di dare atto** che la complessiva somma di € 368,60, sarà direttamente recuperata in occasione della liquidazione di altri emolumenti spettanti e dovuti al dipendente in parola;
- 4) Di trasmettere**, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al dipendente in questione, dandosi atto che tutta la documentazione richiamata risulta depositata agli atti dell'Ufficio Personale.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Vito Camicia

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1461

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 22 agosto 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella